



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Il Collegio per i reati ministeriali

così composto:

Maurizio SILVESTRI	presidente
Marcella TROVATO	giudice
Chiara GALLO	giudice

Letti gli atti del procedimento n. 27969\2020 a carico di:

CONTE Giuseppe n. Volturara Appula (FG) il 08.08.1964

SPERANZA Roberto n. Potenza il 04.01.1979

LAMORGESE Luciana n. Potenza l'11.09.1953

GUERINI Lorenzo n. Lodi il 21.11.1966

DI MAIO Luigi n. Avellino il 06.07.1986

GUALTIERI Roberto n. Roma il 19.07.1966

BONAFEDE Alfonso n. Mazara del Vallo (TP) il 02.07.1976

per i reati di cui agli artt. 110, 438, 452 e 589 c.p. – 323, 283, 294 c.p.

vista la richiesta di archiviazione presentata dal PM;

ritenuta la propria competenza con riferimento alla posizione di tutti indagati in ossequio al dettato dell'art. 11 legge Costituzionale 1\1989;

osserva

Il presente procedimento ha ad oggetto numerose denunce in cui viene prospettata la rilevanza penale delle condotte di governo riferibili in primis al Presidente del Consiglio Giuseppe CONTE, ed anche al Ministro della Salute Roberto SPERANZA, al Ministro degli Interni Luciana LAMORGESE, al Ministro degli Esteri Luigi DI MAIO, al Ministro della Giustizia Alfonso BONAFEDE, al Ministro della Difesa Lorenzo GUERINI e al Ministro dell'Economia Roberto GUALTIERI nella gestione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia COVID 19.

Per la ricostruzione del contenuto di tali denunce si può fare integrale richiamo al contenuto della richiesta del P.M. che di seguito si trascrive.

1. Le notizie di reato.

1.1

1

Le notizie di reato inerenti le inefficienze e i ritardi del Governo nell'adozione delle misure organizzative e restrittive necessarie a fronteggiare l'emergenza legata alla diffusione del virus COVID 19

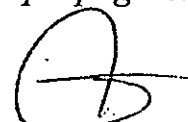
(ipotesi di reato: epidemia colposa e omicidio colposo plurimo)

In data 28 marzo 2020 proveniva a Questo Ufficio, proveniente dalla Stazione di Roma Prati ove l'atto è stato depositato, l'atto di denuncia sporto a titolo personale dall'Avv. Carlo Taormina nel quale, con riferimento alla fattispecie penale di epidemia colposa (di cui agli artt. 438 e 452 c.p.) e in relazione alla recente diffusione del coronavirus- Covid19 nel territorio italiano, si chiede procedere a indagini preliminari: a) nei confronti dei responsabili del Governo Italiano che hanno gestito la suddetta emergenza sanitaria; b) dei consulenti scientifici, istituzionali o privati, le cui valutazioni abbiano concretamente inciso sull'azione di Governo per il contenimento del contagio.

La denuncia si basa su, ed espone, fatti notori di seguito riepilogati in ordine cronologico:

- a) il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza globale per il coronavirus; quello stesso giorno, due cittadini cinesi contagiati sono stati ricoverati presso l'Ospedale Spallanzani di Roma; il giorno successivo, il 31, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per la durata di sei mesi;
- b) nei giorni successivi, lo Stato Italiano ha istituito controlli negli aeroporti e porti per la rilevazione di eventuali stati febbrili dei passeggeri e controlli riguardanti soggetti in partenza, o di ritorno, dalle zone della Cina interessate dal contagio;
- c) il 21 febbraio, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha emesso un'ordinanza dispositiva dell'isolamento obbligatorio in caso di contatti con soggetto infetto (quindi positivo ai test) e della sorveglianza attiva con permanenza domiciliare per chi avesse frequentato aree a rischio, con obbligo di segnalazione alle autorità sanitarie;
- d) il 23 febbraio (D.L. 23 febbraio 2020 n. 6) il Governo ha adottato drastiche misure di contenimento ma solo in alcuni Comuni espressamente indicati e nelle Regioni di Lombardia e Veneto;
- e) il 25 febbraio il Governo ha disposto la sospensione delle attività sportive e la limitazione delle attività scolastiche;
- f) il 4 marzo 2020 il Governo ha adottato per tutto il Paese la sospensione delle attività didattiche in Scuole e Università;
- g) l'8 marzo la cd "zona rossa" (D.L. 8 marzo 2020 n. 11) è stata considerevolmente ampliata fino a ricomprendere tutta la Lombardia e altre 14 province (in Piemonte, Veneto, Marche ed Emilia Romagna)

La denuncia, in sostanza, sostiene che le drastiche misure operanti, alla data di presentazione dell'atto, su tutto il territorio nazionale fossero "ritenute in ambito scientifico le uniche, le sole in grado di contrastare efficacemente il propagarsi del



contagio¹” ed evidenza come in Italia siano stato adottate con colpevole ritardo e che le autorità preposte abbiano commesso una “sequenza incredibile di errori, persistendo nell’idea di imporre cautele non adeguatamente restrittive, lasciando così vistosi spazi alla propagazione del contagio, nella piena consapevolezza, per la evidenza degli accadimenti, dell’aggravarsi della situazione”, determinando così l’estendersi del contagio su tutto il territorio nazionale.

Sulla base di tali considerazioni si afferma nella denuncia che “la maggior parte dei decessi che ad oggi si registra è un omicidio colposo dovuto a colposa diffusione dell’epidemia del coronavirus”.

Come detto, nella denuncia si chiede che si indaghi anche sui tecnici e sugli scienziati, pubblici e privati che abbiano, eventualmente, suggerito e indicato misure non adeguate all’emergenza sanitaria in atto, specificando tuttavia che, anche se ciò fosse accaduto, residuerebbe una responsabilità penale dei membri del Governo per culpa in eligendo, ossia per aver scelto i consulenti sbagliati.

In data 06.05.2020 è pervenuta “Seconda Integrazione” della iniziale denuncia, con cui l’Avv. Taormina deposita documenti e segnala la presenza di denunce sparse su tutto il territorio italiano relative a singoli decessi corona virus correlati².

E’ confluita nel fascicolo suddetto “per precedente” la denuncia di SENATRA Evandro³ il quale censura specificamente il preannuncio del provvedimento di chiusura delle zone rosse, entrato in vigore la mattina del 23 marzo, che ha consentito il rientro nel sud Italia di numerosi residenti delle regioni colpite dalla misura, nonché la denuncia di LISTA Nicola (ACOP onlus).⁴

Il successivo 30 marzo 2020 è pervenuta analoga denuncia presentata, anche in questo caso a titolo personale, dal Prof. Avv. Augusto SINAGRA e dall’Avv. Alfredo LONOCE⁵. La denuncia dei suddetti è basata su una ancor più ampia e dettagliata ricostruzione della diffusione mondiale del coronavirus Covid 19, fondata su fonti aperte, di volta in volta specificamente richiamate.

Il richiamo a numerose fonti giornalistiche è teso a dimostrare, nell’ottica dei denuncianti, la piena consapevolezza della gravità della situazione in capo al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai ministri Roberto Speranza (Salute) e Luciana Lamorgese (Interni) quanto meno a far data dall’inizio del febbraio 2020.

La sostanza delle accuse mosse è comunque la medesima di quelle avanzate dall’Avv. Taormina; si legge infatti a pag. 6 della denuncia dell’Avv. Sinagra/Lonocce: “Quel

¹ A riprova di ciò sottolinea il denunciante che “dal momento in cui sono state estese le massime restrizioni che si è ritenuto di imporre a tutto il territorio nazionale, è iniziato il trend di arresto del contagio e di diminuzione delle persone decedute.”

² Integrazione che inizialmente è stata iscritta nel pp 4102/2020 mod. 45

³ CNR Stazione Carabinieri di Monte Porzio Catone del 24.03.2020

⁴ Pp 4343/2020 mod. 45 poi confluita nel 49649/2020

⁵ pp 49875/2020 riunito al presente

che qui incontestabilmente emerge, tuttavia, è la totale latitanza del Prof. Giuseppe Conte e dei Ministri Roberto Speranza e Luciana Lamorgese che, quanto meno dal 31 gennaio al 23 febbraio hanno omesso di adottare con urgenza e necessarie azioni a tutela della salute dei cittadini e del personale medico e paramedico, ma anzi producendosi in dichiarazioni rassicuranti e non vere, come i fatti hanno dimostrato."

I suddetti sottolineano altresì: a) gravi carenze nel dotare il sistema sanitario degli strumenti per fronteggiare l'emergenza coronavirus in maniera efficace; b) le specifiche responsabilità del Ministro degli Interni per aver "consentito l'ingresso sul territorio nazionale di genti non solo di identità ignota ma anche, a quel che riferisce la stampa, affette in molti casi da gravi patologie, come ad esempio la TBC. E ciò nonostante che da tempo va diffondendosi sempre più in numerosi Stati Africani il contagio da Covid - 19".

Va rilevato, peraltro, che le censure di cui al punto b) appaiono estranee alle problematiche generate dalla diffusione dell'epidemia, non essendo allo stato noti - né riferiti in denuncia - contagi relativi a immigrati clandestini provenienti dal territorio Africano.

Anche gli Avvocati Sinagra e Lonoce infine chiedono di valutare, oltre al delitto di epidemia colposa: "la sussistenza o meno della diversa ipotesi di omicidio colposo plurimo (...)".

In data 10.04.2020 i medesimi hanno fatto pervenire un seguito al loro esposto nel quale, oltre a ribadire le loro convinzioni, elencano una serie di eventi caratterizzati dalla presenza di folla di cui il Governo ha consentito lo svolgimento nel periodo in cui avrebbe omesso di adottare misure opportunamente restrittive. Fra questi vi è anche la disputa della partita di Champions League fra Atalanta e Valencia a Milano, oggetto specifico della analoga denuncia sporta da MARIANO Francesco⁶, ritenuta verosimile causa del focolaio relativo alla città di Bergamo.

Analogamente, nella denuncia di CONDO' Alessandro, si censura il Governo per non aver impedito lo svolgimento del 70° Festival di Sanremo.⁷

In data 08.04.2020 il Comando Stazione Carabinieri di Roma Tomba di Nerone ha trasmesso la denuncia di NOBILE Pietro che riprende in gran parte le tematiche sopra esposte, concludendo che "nel periodo intercorrente dalla data del 30 gennaio 2020 a quella del 10 marzo 2020 si evince che l'attuazione di condotte Governative e di Tecnologia di Salvaguardia della Salute Pubblica hanno violato recidivamente quanto previsto dagli artt. 438 e 452 del codice penale..."

⁶ Pp 4344/2020 denuncia di MARIANO Francesco poi confluita per precedente nel 49649/2020 mod. 44

⁷ Originariamente pp 71952/200 mod. 44

In data 13.04.2020 un esposto avente contenuto analogo a quello presentato dagli Avvocati Sinagra e Lonoce è stato depositato da IPPOLITI Elisabetta presso il Comando Stazione Carabinieri di Roma San Basilio.

Inoltre, sono pervenute a Questo Ufficio ulteriori denunce di analogo se non identico contenuto – nelle quali si chiede espressamente la riunione alla denuncia Sinagra/Lonoce, sottoscritte: a) dall'Avv. Federico Donegatti del Foro di Rovigo⁸; b) dall'Avv. Claudio SENATRA con studio in Monte Porzio Catone⁹; c) da PICCIOLI Stefano¹⁰; d) da SAMPOGNARO Isabella¹¹; e) da MAZZANTI Alessandro Massimiliano¹²; f) da LOCHI Giovanni Antonio¹³; g) da SEGATORI Adriano¹⁴; h) da PANSÀ Clemente Mario¹⁵; i) da COLOZZA Tiziana¹⁶; l) da TOFFUL Anna Lisa¹⁷; m) da MARCONI Carlo¹⁸; n) da DI RENZO Domenicuccio¹⁹; o) da PAPPALARDO Caterina Maria Grazia²⁰; p) da PREZIOSA Giovanni²¹; q) da PICCA Alessandra²²; r) da SCHIAVON Fabrizia, IPPOLITO Paolo, LIBERATI Paolo e PORTOLANO Daniela²³; s) da DI CENSO Michele²⁴; t) da STEFANI Giuseppina, GASTALDO Graziano Claudio, BALLETO Enrico, CALDANA Ilario, MELANI Paola, MAZZOLI Elisabetta²⁵; u) BENIGNI Roberto²⁶; v) PELUSO Cesare²⁷; z) ALVIANI Mario²⁸; aa) da FIORENTINO Maria Giovanna²⁹; ab) GIURI Antonia³⁰; ac) DE VITO Camillo³¹; ad) DI RENZO Domenicuccio³²; ae) CASOLARO Marinella³³, af) CICOGNANI Giampiero³⁴; ag) SEDIOLI Barbara³⁵; ah) MAZZANTI Alessandro Massimiliano, RUFINI Floriana, CAPUANO Francesco, BALLETO Enrico³⁶

⁸ Denuncia confluita nel p.p. 49875/2020

⁹ Denuncia iscritta in separato procedimento (n. 51324/20) riunito al 49875/20

¹⁰ Denuncia iscritta in separato procedimento ignoti n. 53228/20 riunito al 49875/20

¹¹ Denuncia iscritta in separato procedimento ignoti n. 53479/20 riunito al 49875/20

¹² Denuncia iscritta in separato procedimento ignoti n. 52905/20 riunito al 49875/20

¹³ Denuncia iscritta in separato procedimento ignoti n. 52904/20 riunito al 49875/20

¹⁴ Denuncia iscritta in separato procedimento ignoti n. 51131/20 riunito al 49875/20

¹⁵ Denuncia iscritta in separato procedimento ignoti n. 52799/20 riunito al 49875/20

¹⁶ Denuncia iscritta in separato procedimento ignoti n. 52903/20 riunito al 49875/20

¹⁷ Denuncia iscritta in separato procedimento ignoti n. 52633/20 riunito al 49875/20

¹⁸ Denuncia iscritta in separato procedimento ignoti n. 52902/20 riunito al 49875/20

¹⁹ Inserita come seguito nel p.p. 49875/2020

²⁰ Denuncia iscritta in separato procedimento n. 54889/20 mod. 44 e riunita al 49875/20

²¹ Denuncia inserita direttamente nel p.p. 49875/2020

²² Inserita nel p.p. 49875/20

²³ Denuncia iscritta in separato proc. 4189/2020 mod. 45 poi riunito al 49875/20

²⁴ Denuncia iscritta in separato procedimento ignoti n. 4198/20 mod. 45 riunito al 49875/20

²⁵ Inserite nel 49875/2020

²⁶ Il 22/04/2020 denuncia presentata da BENIGNI Roberto presso Stazione CC di Bari S. Spirito pp 55571 2020

²⁷ Pp 4197/2020 mod. 45

²⁸ Pervenuta come seguito al p.p. 49875/20 e in esso confluita (procedimento poi riunito al presente)

²⁹ P.p. 58471/2020 mod. 44

³⁰ Denuncia inserita nel p.p. 61243/20 mod. 44 poi riunita al 49875/20

³¹ Denuncia inserita nel p.p. 62825/20 mod. 44 e poi riunita al 49875/2020

³² Denuncia inserita nel p.p. 68975/2020 poi riunito al 49875/20

³³ Denuncia iscritta in separato procedimento mod. 45 n. 5335/20 poi iscritto a mod 44 e riunito al 49875/20

³⁴ 67905/2020 mod. 44 (denuncia di CICOGNANI Giampiero) riunito al 49875/20

³⁵ Pp 67903/2020 riunito al 49875/2020

³⁶ Pervenute come seguito dalla Questura di Roma

Nella medesima data è stata presentata anche la denuncia del CODACONS³⁷ la quale rivolge ad una pletora di autorità pubbliche la medesima accusa di inadeguatezza e intempestività nel contrasto alla diffusione del contagio.

In data 30 aprile 2020³⁸ la stessa Codacons torna con altro esposto sul tema dei ritardi, in particolare sulla comunicazione del pericolo imminente a causa della diffusione del coronavirus, sulla base di un articolo giornalistico del Corriere della Sera dal titolo "Coronavirus – da gennaio c'è un piano segreto: troppo drammatico per dirlo". In tale articolo si riportano le presunte dichiarazioni di Andrea Urbani, direttore generale della Programmazione sanitaria il quale per l'appunto avrebbe parlato di un piano per l'emergenza sanitaria, già pronto il 20 gennaio di quest'anno, che sarebbe stato "secretato". La Codacons sottolinea che "più che secretare occorreva preventivamente informare e agire tempestivamente in relazione alla pericolosità contagiosa del coronavirus già da gennaio, sigillando le aree interessate alla presenza del virus." Anche in questo caso viene segnalata anche a carico del medesimo Urbani una responsabilità o per abuso di ufficio (per aver secretato il piano) o per concorso omissivo colposo nel reato di epidemia.

In data 12.05.2020 è pervenuta la denuncia³⁹ del Movimento Rivoluzione Fiscale (legale rappresentante MARRARA Domenico) che sottolinea il ritardo del Governo, in particolare, la carenza nell'approntare efficaci presidi sanitari.

Si segnala altresì quella di SALCHEVSKI Avni⁴⁰ in quanto coinvolge nelle responsabilità a titolo di epidemia colposa anche il Ministro degli Esteri, Luigi DI MAIO e il Ministro della Difesa Lorenzo GUERINI, quella di FERRANDO Marco Giuseppe per il Partito Comunista dei Lavoratori⁴¹ e quella di Fabio DE JORIO.⁴²

Nella denuncia dell'Ing. Fernando STOCCO (per altri versi riportante argomentazioni assimilabili a quelle di cui al punto che segue e inserita nel 4677/20 k)) si chiede di investigare le eventuali connessioni fra la carente predisposizione da parte del Governo di presidi sanitari (nonché la parzialità e la lentezza delle promesse erogazioni economiche ai cittadini) con il denaro speso per il riscatto di Silvia Romano ed altri soldi inviati all'estero (Somalia, Bolivia) nel corso dei primi mesi del 2020.

La critica nei confronti della inadeguatezza del sistema sanitario e dell'azione governativa in occasione dell'emergenza COVID si fa feroce nell'esposto di

³⁷ Pp 52496/20 cui sono riuniti (stessa denuncia) i seguenti altri procedimenti: 53220/20, 4494/2020 mod. 45 (poi ignoti n.) n. 53863/2020 mod. 44 (Procura di Grosseto), 4967/20 mod. 45 Procura Macerata

³⁸ Pp 4038 del 2020 mod. 45

³⁹ Pp 54890/2020

⁴⁰ pp 54887/2020 mod. 44 – notizia di reato proveniente dalla Procura della Repubblica di Bergamo

⁴¹ Originariamente p.p. 71953/2020 mod. 44

⁴² Originariamente p.p. 71951/2020 mod. 44

Francesco ZANARDI⁴³ Presidente dell'associazione Rete L'ABUSO Human Rights Connect nella quale si dice che "la gestione criminale da parte delle Istituzioni sia riconducibile a quella che oggi possiamo senza mezzi termini definire una strage consapevole".

Di strage nel suo pregnante significato penalistico parla anche la denuncia dell'Avv. Giuseppe ALTAMURA, qui trasmessa dalla Procura di Catanzaro⁴⁴.

1.2.

Le denunce⁴⁵ che chiedono venga accertata una violazione, penalmente rilevante, dei diritti civili, sociale ed economici dei cittadini.

(norme penali invocate: Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione; art. 294 c.p. attentati contro i diritti politici del cittadino; art. 323 c.p. abuso di ufficio; art. 331 c.p. interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità; art. 414 c.p. istigazione a delinquere; art. 421 c.p. pubblica intimidazione; art. 476 c.p. falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; art. 477 c.p. falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative; art. 479 c.p. falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; art. 480 c.p. falsità ideologica del pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative; art. 580 c.p. istigazione o aiuto al suicidio; art. 600 c.p. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; art. 658 c.p. Procurato allarme presso l'Autorità; art. 661 c.p. abuso della credulità popolare.)

⁴³ Pp 5336/2020 mod. 45 poi iscritto a mod 44 e riunito al 54890/2020 mod. 44

⁴⁴ Pp 5337/20 mod. 45 poi iscritto a mod. 44 e riunito per analogia di tematiche e doglianze al 49649/20

⁴⁵ Nel procedimento originariamente mod. 45 n. 3420/20 sono confluiti gli esposti di Francesca MORELLI, Giuliano PARISINI, Loris MAZZORATO, Franco COZZA, Katia PERRELLA, Marzio Roberto CAVAGNI, Gerardo COLETTA, Enrico VERRI, Anna DI VITO, Gaspare VIA, Marco AMBROSETTI, Alessio ROMETINI, Marisa PARETO, Gactaño RAUSO, Mauro BERGAMINI, Stefano CORTINI, Vincenza POSTIGLIONE; identici esposti (pp 4132/20) risultano inviati da VIANELLO Emanuel, MONTONE Attilio Secondo, ALTINI Mattia, AMMENDOLA Maurizio, BONFILI Giovanna, MELCIAKOVA Irina Vitalievna GIANNUZZI Luigi, SANNINO Ciro Gabriele, CLARONI Francesco, SMANIOTTO Abele, FALCONE Raffaele, MARCIANO' Rosario e TALABA' Mihaela; è confluito il pp 43512020 (denunce di NAITANA Maria Antonietta e PINTORE Silvia) è confluito il p.p. 4357/2020 mod. 45 ARENARE Valerio, BRUNO Gennaro, CASCONI Alfredo, D'ANGELO Roberto, D'ESPOSITO Lucio, FANTI Lucia, GIORDANO Ferdinando, GRIECO Giuseppe, GUARDASOLE Franco, PAIARDI Gaia, PASOLINI Ugo è confluito altresì il proc. 4519/20 mod. 45 denunce di GAMBINO Giovanna, NAQUI Asad, DECHICU Salvatora Angela, DE NEGRI Maria Adelaide, MEGLIOLI Cristina, NAZZARO Antonella, PAIARDI Gaia, COLAVOLPE Nicoletta, Vaira Paolo, Tabaracci Lorenzo, Fabio Perini Tripiano Daniele Carusi Cristina, Taliani Francesca, Lattanzi Alessandro, Marovino Luca, Lucchetti Marcello, Lucchetti Paola, Dell Amico Cesare, Lagomarsini Chiarella quale socio Associazione GRIG Gruppo intervento Giuridico Presidio Apuano, Colecchia Michele; è confluito il p.p. 4665/2020 mod. 45 (denunce di RAMOLINI Federico, GUERRA Mauro, BONAVENTURA Alice, BOGGI Roberto, ORIOLO Mario, CANZANO Diana, COLAVOLPE Nicoletta, Vaira Paolo, Tabaracci Lorenzo, Fabio Perini, Tripiano Daniele Carusi Cristina, Taliani Francesca, Lattanzi Alessandro, Marovino Luca, Lucchetti Marcello, Lucchetti Paola, Dell Amico Cesare, Lagomarsini Chiarella, Colecchia Michele, MONTI Luigi, DE BENEDICTIS Girolamo, LAI Annalisa, CALLEA Laura, SANNA Antonio, RISITO Francesca e BALLARINI Aurora, VARANO Salvatore, VITRANI Roberto) + pervenute come, seguiti le denunce di NICOLINI Giorgio dalla Procura di Ancona, PINTORE Silvia e NAITANA Maria Antonietta (Stazione CC di Tresnuraghes), PERRELLA Katia, PAVESI Giorgia, COSTANTINI Giacomo (Stazione CC Venezia Cannaregio), FANTUZZI Roberta, RONTINI Cristian, TARDIVO Lorenzo, MAFFEI Luca (Stazione CC Volterra), LECCE Eligia (Stazione CC Acquasparta), MARTINI Antonio, STIMAMIGLIO Rita, MARCHETTI Paolo (Stazione CC Monte Romano), MELOTTI Valentina (Stazione CC Casalecchio di Reno).

Tali denunce si basano innanzitutto sulle enunciazione di dati definiti incontrovertibili che dimostrerebbero: a) la modesta pericolosità e letalità del corona virus; b) l'inattendibilità dei dati inerenti le morti da corona virus; c) l'esistenza di un rilevante fenomeno di falsa positività al corona virus per la sostanziale inattendibilità dei test di rilevazione; d) l'inesistenza di una rapida e temibile diffusione del virus; e) l'incidenza sul decorso statistico dei decessi di fattori diversi quali l'esposizione a campi elettromagnetici, le infezioni batteriche ospedaliere, consumo di alcol tabacco eccetera.

La conclusione di tali denunce è che "l'esecutivo, ricorrendo ad una decretazione di urgenza, ha de facto e de iure ridotto le libertà individuali sulla base di una mistificazione ed esagerazione dei fatti, stabilendo altresì norme che recano grave nocumento all'economia".

Altra denuncia veniva presentata dall'Avv. Edoardo POLACCO⁴⁶ ed altri in data 29.04.2020. In essa si sosteneva che il Governo, nella persona del Presidente del

⁴⁶ pp 19093/20 mod. 21 a carico di Giuseppe Conte, fascicolo cui erano riuniti altri contenenti denunce di identico contenuto (ciclostilate con nomi di denunciante diversi): pp 3922/2020 (poi 21590/20 mod. 21) denuncia di CORIGLIANO Caterina; pp 21972/20 mod. 21 ex 3921/29 mod. 45 denuncia di DI SANTO Davide, pp 20751/2020 mod. 21 denuncia di VACCARI Paolo, pp 20753/2020 mod. 21 denuncia di VACCARI Fabiana + 24984/2020 (denunce di MANFREDI Mario, GRAFFA Elena, PIEMONTESE Moira, GRISON Mario, MINGHINELLI Fulvio, COMUNELLO Lucia Maria, SPANGARO Carlo Alberto, PIEMONTESE Erika, MONTEDURO Eleonora, BRAJNIK Vesna, CAREDDU Alessandro, VANACORE Valentino, MAZZA Giuseppina, BERTOJA Tiziana, ALFIERI Marco, LUNARDIS Mario, BICCI Riccardo, ABATELILLO Laura, NANO Francesco, PESARO Walter, MONTEDURO Alessandra, DUBS Maria Luisa, VICINI Marco + 23462/20 mod. 21 (denunce di VENTURELLI Andrea, BONINI Arturo, TODESCHINI Chiara, ZANINI Laila, FERRARINI Patrizia, GENNARO Federico, COSMO Gaetano Davide, AGATE Nicolò, CANALI Paola) + 22116/20 mod. 21 (denunce di SKOROBAGATKO Svetlana, FEDERICONI Carlo, BRUNI Carlo, VALENTE Marco, GUGLIOTTA Marco, MAYDAN Olha, REBOA Rinaldo, BICETTI BETTINONI Isabella, POMA Antonio, ENGALDINI Paolo, MORANDIN Anita, LANDO Angela, TELLONI Pier Alberto, BIANCUCCI Michele, PAOLINI Pasquale) + 5027/2020 mod. k (denunce di MOROCUTTI Guglielmina, PACIOLLA Vito, BERTOLI Silvia Elena, PACIOLLA Alessandra, DATI Manuela, ANDREINI Isabella, PELLEGRINI Antonella, BERTOLI Maila, ANDREANI Maurizia, PLACENTINO Giovanni, PLACENTINO Pietro, DELICATI Giuseppe, FERRETTO Nadia, ZIGIOTTI Massimo, BALLICO Cristina, DAL MASO Christian, FUCCELLO Isabella, RADICE Debora, ZACCARIA Filomena, BRIGHI Paolo, ALBINUCCI Patrizia, BALESTRIERI Arianna, SAMPERI Simone, ARGENZIANO Marco, PALA Maria Antonietta Donatella, ENGALDINI Paolo, FIERRO Gennaro, MARTINI Antonio, BARBIERI Daniele Lorenzo, STIMAMIGLIO Rita, MARCHETTI Paolo, ALTIERI Anna Maria, MAGNI Andrea, MAGNI Ermanno, FRAULINI Ilana, LOZZA Ivan, ZANELLA Lucia, CANE Davide, MANCA Marco, MONTELEONE Patrizia, PIZZORUSSO Simona, TESTA Valentina, MUZZI Franco, GREBENYUK Olga, GUIDO Raffaele, SIGNETTI Omella, BALOCCO Maura, BALOCCO Annarita, PANERO Adriano, ALMONDO Margherita, PEGORARO Anita, CIRIMELE Luigi, BESSI Brunella, GRECO Giovanni, JURASOVIC Olga, PAIS MARDEN Marco, GALLI Fabio, PALUDO Lorenzo, CAMPO Letizia, UBALDINI Iolanda, CASTANO Paola, MAGNOLI Marco, DIANA Cristina, BOLDARIN Nadia, MAZZON Terenzio, MENI Andrea, PAGOTTO Michela, TESOLIN Laura, BIDINOST Renata, CIA Elisa, COASSIN Davide, CORAZZA Salute, LUCIANI Valeria, MARCHESE Giuseppe, MARCHET Stefania, MARINI Mario, MAZZETTO Manuela, MORETTO Elisa, PAGOTTO Rudi, PARCIANELLO Serena, TURCHET Cristiano, ZOBBI Lorena, VESCOVO Silvano, TRIOLO Venerina, ALESSANDRI Marco, GIAZZON Raul, ZAETTA Alberto, GIAZZON Michela, MODICA Vincenzo, DECARO Marco, RE Adriana, LA ROSA Biagio, FALCONE Giuseppa, DI SALVO Maria, PENNA Cristiano, CAFISO Daniela, ZENZERO Antonio, VENTRE Stefania, RANIERI Nicola, SGARLATA Italia Elisa, GRANATA Orazio Maurizio, SPAMPINATO Serena, PELOSI Ilania Grazia, FIORE Dorian, BAZZANI Barbara, CANNULI Alessandro, SPAMPINATO Agnese, FARKAS Adele Elisabetta, GRASSO Maria, LONGO Danilo, SORBELLO Michele, POETA Franz Ruggero, VITIANI Marco, DERIU Antonio, CANINO Mario, CONTE Mauro, MARCHESI Claudia, PRICOP Maria Mihaila, DI PIETRO Katya, BARONCELLI Marzia, CASOLARO Marinella, DROGO Antonio) + 4572/2020 mod. k (denunce di CAPPELLESSO Francesco, MACEDONIO Monica, SCIRILONI Omella, BENEDET Ivan, VALENTINI Michela, SCALTRITI Luca, PISOLA Maria Elena, JACONO Jeanne, PELOSI Ubaldo, MEIER Barbara

Consiglio dei Ministri, avrebbe adottato misure fortemente limitative delle libertà costituzionali dei cittadini, utilizzando indebitamente gli strumenti del decreto legge e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) che, secondo la Costituzione, non potrebbero essere utilizzati a tal fine.

In tali condotte vengono ravvisati i delitti di cui agli artt. 294, 323 e 610 c.p..

Nella denuncia sporta da Roberto FOSCHI⁴⁷, invece, la segregazione dei cittadini, effetto dalle misure imposte dal Governo con lo strumento del D.P.C.M., in violazione del principio di riserva di legge, configurerebbe il reato di cui all'art. 610 c.p. essendo le misure, ritenute illegittime, sorrette da una altrettanto indebita e ingiusta minaccia di sanzioni penali e o amministrative.

Ursula, MACIARIELLO Francesco Bruno, CORSETTI Diego, GIULIANI Toni, FINOTTO Matteo, PARRINO Nicolò, CALZOLARI Franco Roberto, SPACCA Arianna, BARDELLI Vanilla, COLLINI Elisa, PIETRAGALLA Maria, LAZZARETTI Roberto, MANTOAN Graziella, FERRO Alberto, ZAGALLO Graziano, CASANOVA Maria Luisa, BORGIATO Lorenzo, DELLA ROSA Serena, BOSCARIOL Simonetta, LIBRIZZI Maria Catena, GUERRA Roberto, ANTONIETTI Adriano, BOGGI Roberto, CAVENATI Patrizia, FINAZZI Deliana, ZAMBON Jessica, COPPOLA Vincenzo Nicodemo, RUSSO Salvatore, IOZZINO Luca, MELLONI Emilio, MARAVANTANO Massimo, FASANELLI Franca, SANSONE Luca, PUCCINI Matteo, MAZZA Alessandro, PAOLI Camilla, SEMENZATO Daniela, CANALAZ Christian, CASAMASSIMA Diego, SIMONETTI Claudia, ZOSO Romano, TOSELLI Marcello, ZANINELLO Franco, DALLA LIBERA Antonella, MAZZUCCATO Giuseppina, CANTADORI Giovanni, MASTRI' Michele, BEVILACQUA Domenico, VALENTINI Lucilla, BORTOLINI Massimo, GIUNTOLI Nerio, ZAPPALA' Fabio, DI CUONZO Mauro, LOMUSCIO Vincenzo, ZAFFORA Maria Angela, ANDRONACHE Adrian, BONFILI Giovanna, VAMPA Giuseppina, TOGNON Omero) + 5339/2020 mod. k (denunce di ANTONELLI Andrea, TURCO Maria, LAGHI Elisa, ORTU Marina, PORCEDDU Maria, PATTARELLO Sabrina, PERIN Lucio, MARCHESE Giovanni, GROPPI Umberto, TERRENI Cristiano, FIORINO Marco, IEREMIAS Karol, BOSONE Francesco, FERRO Serena, TIBERI Angela Maria, ARDIMENTO Antonio, ARBINO Gianni, LEONARDI Antonella Maria, DI MARTINO Antonino, FALCO Lorenzo, VERNETTI Gennaro, CARBISIERO Antonio, FRANCESCHINI Nicola, DRAGOTTA Francesco, DE QUATTRO Daniele, FALCONE Raffaele, PACORI Marco, TERRILE Alberto, BULLANO Simona, MODICA Vincenzo, ANILE Francesco, LECCE Eligia, MANGIA Mirko, RENDINE Emanuela, BORRELLI Giorgio Ferdinando, IENNACO Cristian, IOSSA Denise, STURNIOLO Caterina, MANCONI Maurizio Paride, GARIS Roberto, FANTINI Umberto, GATTI Emanuele, LEGGIO Franca, LEGGIO Caterina, SINELLI Edoardo Luigi, ICARDONA Federico Gregorio, BERGAMIN Teresa Julia, BLANC Maria Fatima, MARTUCCI Giovanni, CANALI Alessandro, PIGNATARI Anna Rita, DE CURTIS Lorenzo, GENONI Isabella, DARDI Brunella, FANTUZZI Roberta, RAMBALDI Roberta, SAMMOGGIA Sergio, FIORINO Rocco, RAMPONI Vittorio, CECCARELLI Ermanno, GALLETTI Stefania, BRAMINI Susanna, MENICHELLI Letizia, MORINI Luisa, BALDACCHINI Massimo, TAVERNITI Tiziana, DI MASSIMO Loredana, CONDURSO Angela, FIMMANO' Patrizia) + 4676/2020 mod 45 (denunce di COLLAUTO Stefania, MACCIONI Annalisa, LORU Anna Maria, PELOSI Emilio, MIGLIAVACCA Gianna, CARBISIERO Antonio, FRANCESCHINI Nicola, MANASSERO Nicoletta, COSTA Davide, VINCIPROVA Maria, PADUANO Natascia, MUNARO Massimo, GIAMBRUNO Riccardo Mauro, PICONE Domenico, MORICONI Gabriele, BOVO Paolo, ANTUCCI Paolo, ACCORSI Patrizia, MONGARDI Eleonora, LANDI Annalisa, RAMBALDI Roberta, DONINI Mara, SANTI Fabio, RAMOS Sara, LO GIUDICE Rosario, ANDREONI Federica, ARDUINI Luca, COSTANTINO Antonino) + 4767/2020 mod 45 (denunce di TIOZZO Danilo Mario Carlo, LONGHI Edoardo Adriano, DE ROSA Valerio, BREDA Alberto, MENGONI Lorenzo, GRANDIS Gabriele, BEZZE Michela, ORNAGHI Paola, MAZZOCCO Maria, CAMPAGNOLO Silvia, GABRIELLI Nadia, GABRIELLI Michela, FANTINATO Valeria, ANGOTTI Massimiliano, BOSCO Danilo Diego, GIANNI Luigi, PALAZZINI Alessandro, SANTINI Daniele, BELLAVISTA Andrea, FINOCCHIARO Giuseppe Damiano, GIOVANNINI Mauro, PEPE Giuseppe, CAPACCI Silvano, CORTINI Maurizio, CREDDO Veronique, ESPOSITO Glaucio, GASPERINI Silvia, PANNO Aurora, POGGIALI Miklos, RAILEAN Constantin, STERI Gianpiero, STIGNANI Andrea, TESTI Gian Luigi, FULGONI Alberto Flavio) + 5787/2020 mod. k (denuncia di POMPILIO Emanuele) + 5786/2020 mod. 45 (denuncia di CANNAVO' Giovanni) + 4458/20 mod k (262 denunciati come da elenco allegato A)

⁴⁷ K 4262/2020 denuncia di FOSCHI Roberto, fascicolo poi riunito al presente procedimento



Di analogo contenuto altre denunce: BUGELLI Massimo⁴⁸, FERGNANI Orazio e GIOIA Andrea⁴⁹ e quella dell'Avv. Marco RIGAMONTI (inserita nel proc. 5070/20 k), il quale vede nelle modalità tecniche con cui il Governo ha affrontato la crisi COVID una "minaccia all'assetto costituzionale" e nella sostanza una usurpazione di potere politico rilevante ex art. 287 c.p.; nella medesima denuncia vi sono interessanti argomentazioni sulla inesistenza di una reale gerarchia fra i valori costituzionali e si sottolinea in particolare che "la salute senza libertà non ha senso come non hanno senso le libertà senza vita."

In altre denunce, come quella dell'Avv. Nicola RUSSO (proc. 4670/20) puntano l'indice soprattutto sulla diffusione da parte del Governo, tramite i media, di notizie "dirette ad incutere timore e paura nell'evidenziare che i decessi in Italia sembra siano dovuti al virus Covid 19, attesi di contro i citati dati dell'Istituto Superiore di Sanità."

1.3.

Le denunce "ambivalenti".

In data 16.04.2020 è pervenuta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Roma la denuncia querela di Antonio Pappalardo⁵⁰ (Movimento GILET

⁴⁸ Pp 4483/2020 mod. 45

⁴⁹ Pp 4224/2020 mod. 45

⁵⁰ Iscritto a mod. 45 con numero 3564/2020 poi iscritto a mod. 21 e riunito al presente. Con riferimento a detto procedimento in data 25.05.2020 sono pervenute ulteriori denunce, identiche a quella presentata dal Pappalardo, depositate da: MASSALIN Annamaria, PASSINO Giovanni Maria Graziano, RESENTE Omar, DE NICOLÒ Luigi, GALLO Nicoletta, FINCO Giuseppina, NAVETTA Paola, GENOVESE Nicola, BATTAGLINO Eliana, CADINO Sandro, CAPRARA Ivan, MURRU Riccardo, FILIPPI Patrizio, CORRADETTI Pietro, LUCIDI Vanda, CAU Antonangelo Gioacchino, PAPPALARDO Francesco, BARILLARO Claudio, DOMINICI Patrizia, LAMANNA Saverio, MARROLLO Rossano Roberto, SCOLLO Filippo Massimo, CHESSA Antonio, BOSETTI Maurizio, LAURINO Antonio, GRIMIERI DE IOANNI Mario, GAROZZO Giuseppe, BEVILACQUA Domenico, MARTINI Roberto, DE SIO Igor, PINELLI Danilo, DARDANO Paolo, BRUNO Faustina, CALAMANDREI Debora, BINDA Giuseppe, FURRER Luca, BIANCHI Laura Maria, CAPRURU Mioara; e inoltre: Pp 3636/20 mod. 45 – Fedi Paolo – RIGHI Renato – TOROSAT Graziella; pp 3748/2020 denuncia CASARIN Davide; pp 3859/20 mod. 45 denuncia NININO Federico; pp 3876/2020 mod. 45 denuncia BRANCIFORTI Francesco; pp 3920/2020 mod. 45 denuncia Avv. POMOLLI Gianluca; pp 3921/2020 denuncia DI SANTO Davide; pp 4131/2020 mod. 45 denunce di CORRADETTI Pietro, PAPPALARDO Francesco, GRANZOTTO Tiziana, VISTALLI Francesca; pp 4286/2020 mod. 45 con denunce di POETA Rita, CASTILLO Jurado Jesus, CASTILLO Sara, SCIPIONE Michele, MORO Graziano, CONTE Colette, PERICO Isabella, ZANIBELLATO Jessica, p.p. 4520/2020 mod. 45 singole denunce presentate da: FASTELLI Daniele, SANINO Massimo, BRANCHINI Pietro, FULCHIERI Cristiano, ATTOLINO Teresa, BISIOL Alberto, BERTIPAGLIA Daniela; 4128/2020 mod. 45 (denunce di PICCIONI Roberto, SPERATI Serenella, ZACCARIA Floriana, FULCHIERI Cristiano, BERTAZZO Ivan); 4129/2020 mod. 45 (denunce di GIANNUZZI Luigi, DIMITA Rocco, BELLEZZA Nicola, LADU Salvatore); p.p. 4677/2020 mod. 45 (denunce di SANTINI Daniele, SQALLEI Simona, NARDI Selina, PIERALLINI Luca, GENTILE Gianluca, MICUCCI Tiberio, TOSELLI Marcello, ARBOIT Susy, MIRANDOLA Emanuela, CHIARI Cristina, GAROZZO Dafne, COLOMBO Giuseppe, ROSSANO Cinzia, ZOCCHETTI Anna) nonché la autonoma denuncia di STOCCO Fernando; p.p. 5070/2020 mod. 45 (denunce di IASBARRONE Maurizio, BORDIN Sandro, ROMANETTO Guido, LEONARDI Antonella Maria, OCCHIONERO Marcella, NACINOVIC Rahela, BERTELLE Nicola, BOSSINI Sara, BERTI Mauro, TRIOLO Venerina, TABACCHI Ernesto, CAPRARA Ivan, SPERI Roberto, DE MARTIN Nadia, BETTEGA Pierangelo, MARINONI Jessica, DE PAOLI Diana, CURTO Caterina, SPADA Alessandro, CASTANO Paola, MAGNOLI Marco, UBALDINI Orlanda, ARTICO Lorenzo) nonché l'autonoma denuncia dell'Avv. Marco RIGAMONTI; pervenuti dal NAS CC Roma in data 28.06.2020 e inseriti nel procedimento: GIOTTO Flavio, BENVENUTI Anna, RESENTE Loris, FRAU Daniele, TERTAN Boris, GRIMIERI DE IOANNI Daniele, GRIMIERI



ARANCIONI) la quale presenta rispetto alle altre elementi di originalità: la stessa infatti, costruita sulla base di una raccolta di fonti scientifiche e giornalistiche sembra voler far rientrare la pandemia in atto in un non meglio delineato piano di sovversione dell'ordine mondiale che farebbe capo al cosiddetto Club Bildeberg; nella sua parte conclusiva, comunque, e nell'invocare una serie innumerevoli di reati (caratterizzanti la prospettiva delle denunce di cui al punto 1.2.) anche il Pappalardo segnala alla attenzione della A.G. proprio l'operato del Governo che avrebbe da un lato fatto ricorso in modo illegittimo alla decretazione d'urgenza, e all'altro: a) emesso con forte ritardo provvedimenti inefficaci a contenere la diffusione del contagio; b) omesso di affidare ad esperti internazionali e "non condizionati" di valutare le vere cause dell'epidemia; c) omesso provvedimenti quali la nomina di un Commissario Straordinario e l'affidamento di compiti speciali alle Forze Armate.

Sempre in data 16.04.2020 è pervenuto altro esposto, inviato da NOSCHESE Claudio quale Presidente del Movimento Civico Italiano e Presidente della Federazione Italiana per il Credito (ed anche in rappresentanza di LO MONACO Massimo) a tutte le Procure d'Italia⁵¹.

In tale esposto, a pag. 14 si legge "Se ora i contagiati e i morti diminuiscono, perché ci hanno rinchiuso nelle case, ciò costituisce la prova provata che, se avessero chiuso tutto e subito, non sarebbe morto nessuno, o quasi. Questo significa che i Governanti e i tromboni travestiti da scienziati per fare comparsate televisive hanno commesso un gravissimo errore quando ci hanno consigliato di continuare a prendere aperitivi o ad abbracciarci con i cinesi e questo errore significa che su di loro cade la responsabilità penale per aver causato colposamente la diffusione dell'epidemia e questo può integrare gravissimi reati."

Anche tale esposto tuttavia, sollecita alla A.G. la "verifica di legittimità di tutti i provvedimenti legislativi e non legislativi" i quali vengono definiti, oltre che intempestivi, anche "inspiegabili, contraddittori, incoerenti, irrituali e restrittivi delle guarentigie costituzionali dei cittadini italiani."

Considerazioni analoghe si ritrovano nella sostanza nella denuncia dell'Avv. Pasqualino CASALE⁵², presentata alla Procura della Repubblica di Avellino, della

DE IOANNI Emanuele, SCIPIONE Michele, ZACCARIA Floriana, INGUSCIO Stefano, BULLANO Simona, BINDA Giuseppe, BERTANI Miria, DIANA Domenico, COLOMBO Bambina, SANTINI Daniele + 4670/2020 denuncia di RUSSO Nicola + 5408/2020 mod. 45-denunce di BULLANO Simona, DIANA Domenico, MANTOAN Graziella e VENTURA Sergio

⁵¹ La denuncia è pervenuta più volte in quanto trasmessa a Questo Ufficio da diverse Procure d'Italia. Al pp 52798/2020 mod. 44 sono stati infatti riuniti i seguenti fascicoli ignoti: 52800/20 – 53809/20 – 53845/20 (ex 3737/20 mod. 45) – 57179/2020 (ex 4054/20 mod. 45) – 57180/2020 (ex 3925/2020 mod. 45) – 67330/20 ignoti (già 5369/20 mod. 45) – 67865/20 ignoti (già 4518/20 mod. 45) – 57278/20 mod. 44 Procura Catanzaro, pp 5333/20 mod. 45 Procura Macerata

⁵² Pp 56070/2020



quale si è ritenuto fare stralcio e trasmissione alla Procura di Napoli per quanto riguarda le specifiche censure mosse al Governo della Regione Campania⁵³.

Anche la denuncia presentata da Angelo FASCETTI per la Unione Sindacale di Base A.S.I.A. – USB⁵⁴ sia quella redatta per conto di diversi esponenti dallo studio legale Gaggi/Lagomarsini di Massa⁵⁵ contestano al Governo sia un ritardo ed una inadeguatezza nel contrasto alla diffusione del virus sia la illegittimità delle misure restrittive adottate.

Vale la pena di riportare alcuni passaggi della denuncia di MEGLIOLI Cristina⁵⁶ che illustra alla perfezione il disagio dell'imprenditore rispetto alla situazione determinata dal COVID.

La denunciante accusa il Governo di non aver informato “ a dovere i cittadini, né le piccole imprese, né partite IVA in nessun modo” e dunque le imprese non hanno potuto rendersi conto di quanto succedeva e “hanno continuato ad assumere obbligazioni, contrarre finanziamenti, mutui e quant'altro necessario per le loro attività. A quel punto (...) milioni di italiani si sono trovati nell'impossibilità di approvvigionarsi economicamente. Le ditte, gli autonomi, gli artigiani, i professionisti si sono trovati improvvisamente impossibilitati a svolgere la loro attività...”

Così delineato il contenuto delle denunce si deve premettere, in punto di fatto che, come osservato dal P.M. la diffusione in Italia e nel mondo del *corona virus* (o Covid 19) rappresenta certamente il fenomeno più grave e nocivo per gli interessi dei singoli e della collettività dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Al grave rischio per la pubblica incolumità, infatti, ha fatto seguito, da parte della quasi totalità dei Governi, l'adozione di pesanti misure di distanziamento sociale che hanno inciso, limitandolo significativamente, sull'esercizio da parte dei cittadini di diritti e libertà fondamentali. Tali misure hanno anche inevitabilmente determinato il diffuso blocco delle attività produttive non essenziali che ha già determinato, e determinerà in futuro, gravi danni economici.

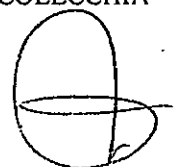
La situazione sopra descritta, per quanto concerne il nostro paese, ha trovato una prima fotografia ufficiale nel rapporto redatto congiuntamente dall'Istituto Nazionale di Statistica e dall'Istituto Superiore di Sanità e diffuso il 4 maggio dal titolo “*Impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente, primo trimestre 2020*”.

⁵³ Originariamente p.p. 4224/2020 mod. 45

⁵⁴ Pp 53893 2020 mod. 44 nel quale è stato anche chiesto sequestro probatorio, rigettato anche dal GIP

⁵⁵ Proc. 5402/20 - 5405/2020 mod. 45 esponenti COGNO Elisa, ALIBONI Giacomo, TONARELLI Silvia, NICOLI Roberto, CUGINI Lara, VOLPI Luca, CUGINI Tito, COLAVOLPE Nicoletta, VAIRA Paolo, TABARACCI Lorenzo, PERINI Fabio, TRIPIANO Daniele, CARUSI Cristina, TALIANI Francesca, LATTANZI Alessandro, MAROVINO Luca, LUCCHETTI Marcello, LUCCHETTI Paola, DELL'AMICO Cesare, LAGOMARSINI Chiarella, COLECCHIA Michele

⁵⁶ PP 4519/20 mod. 45 riunito al 3420 mod. 45



Il suddetto rapporto, acquisito in atti, evidenziava un impatto del *corona virus* non uniforme sul territorio nazionale e comunque registra nelle Province più colpite un pesante "eccesso di mortalità" da attribuirsi proprio al Covid 19⁵⁷.

A distanza di mesi dalla situazione esistente al momento della valutazione del P.M., si è assistito ad una diffusione capillare della pandemia in tutti i paesi del mondo che ha visto i governi degli Stati coinvolti adottare provvedimenti e protocolli di varia natura finalizzati al contenimento dei contagi.

Alcuni paesi hanno adottato misure particolarmente rigorose, limitando al massimo gli spostamenti delle persone, chiudendo tutte le attività produttive non essenziali, limitando fortemente la didattica in presenza nelle scuole, altri hanno invece optato per limitazioni più blande basate sull'affidamento verso i comportamenti individuali. In alcuni casi, per limitati periodi, alcuni governi, hanno ritenuto di contenere al massimo le misure restrittive confidando nell'effetto "immunità di gregge" che avrebbe naturalmente consentito l'abbassamento del livello dei contagi.

In Italia le misure adottate dal governo sono state particolarmente rigorose e sono state giustificate dai dati epidemiologici e dalle informazioni trasmesse dagli organi sanitari competenti con i quali il Governo ha mantenuto un costante canale di confronto.

Tali misure sono state via via modificate nel senso di maggiori o minori restringimenti, a seconda dell'andamento dei contagi, con decisioni che hanno suscitato reazioni contrastanti nel dibattito tra epidemiologi e medici impegnati nella cura del virus a dimostrazione dell'assenza di certezza anche nella comunità scientifica mondiale in ordine alle scelte più idonee a fronteggiare l'epidemia.

L'efficacia di tali provvedimenti non può neppure, ad oggi, ad oltre un anno dallo scoppio della pandemia, ricevere compiuta valutazione, considerato che la condotta esigibile di un governo di fronte alla pandemia costituisce il frutto di un costante tentativo di bilanciamento tra la prevalente tutela del diritto alla salute, la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti afferenti alla libertà della persona e, non da ultimo, l'esigenza di contenere gli effetti disastrosi sull'economia che portano con sé misure di lockdown totale.

In tale contesto vanno esaminate le denunce in atti, che, sia pure pervenendo ad opposte conclusioni, prospettano una rilevanza penale delle condotte addebitate agli indagati per le scelte da loro operante in qualità di componenti del Governo. In alcuni casi, Presidente del Consiglio e Ministri competenti vengono accusati di un colpevole ritardo nell'adozione dei provvedimenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, in altri casi, di una sproporzione delle misure adottate rispetto ai reali pericoli per la salute pubblica, in altri ancora, della contemporanea illegittimità e tardività delle misure adottate.

⁵⁷ Si legge a pag. 2 del Rapporto "All'interno di questo raggruppamento le province più colpite dall'epidemia hanno pagato un prezzo altissimo in vite umane, con incrementi percentuali dei decessi nel mese di marzo 2020, rispetto al marzo 2015-2019, a tre cifre: Bergamo (568%), Cremona (391%), Lodi (371%), Brescia (291%), Piacenza (264%), Parma (208%), Lecco (174%), Pavia (133%), Mantova (122%), Pesaro e Urbino (120%)

Quanto all' ipotesi di epidemia colposa, si deve premettere, in punto di diritto, che l'accezione giuridica di epidemia è più circoscritta di quella scientifica poiché il legislatore ha limitato la punibilità al solo evento epidemiologico causato da una condotta tipizzata da una precisa modalità di realizzazione, vale a dire attraverso *la diffusione dei germi patogeni*.

Sul punto, nel sia pur limitato dibattito giurisprudenziale, emerge quale indirizzo prevalente quello secondo cui si tratta di reato di evento a forma vincolata in cui la condotta deve consistere nella propagazione, volontaria o colpevole, dei germi patogeni nella disponibilità dell'agente: conseguentemente la condotta non può che essere commissiva ed è incompatibile con il disposto dell'art.40 co.2 che trova applicazione per i soli reati a forma libera (Cassazione Sezione IV n.9133/18 del 12.12.2017).

In una recente sentenza della Cassazione⁵⁸ avente ad oggetto un'accusa di epidemia da contagio HIV tramite rapporti sessuali, ad esempio, tale presupposto sembra dato per scontato discutendosi, in quella sede, se per aversi diffusione sia richiesto che *"il possesso di germi patogeni in capo all'autore"* sia caratterizzato anche da *"separazione fisica fra l'oggetto, quel che viene diffuso, e il soggetto, ossia chi diffonde."*

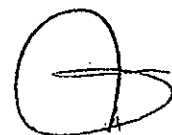
Nella sostanza, nell'interpretazione della Corte, la *modalità precisa* con cui *chiunque* può commettere il reato (la diffusione di germi patogeni) è da qualificare come descrizione del meccanismo causale che vale ad escludere il delitto di epidemia di cui all'art. 438 c.p. dal novero dei *cd reati causalmente orientati* in cui *"il legislatore ha preso in considerazione esclusivamente l'evento senza descrivere la condotta astrattamente idonea a produrlo, per cui la tipicità è descritta esclusivamente dal tipo di evento (...) "*⁵⁹, e che dunque lo rende crimine a forma vincolata.

Pertanto, si dice nella sentenza n. 48014/19, il comportamento criminalizzato è la *"propagazione volontaria o colpevole di germi patogeni di cui l'agente sia in possesso"*.

La Corte osserva anche che: *"La materialità del delitto è costituita sia da un evento di danno rappresentato dalla concreta manifestazione, in un certo numero di persone, di una malattia eziologicamente ricollegabile a quei germi patogeni che da un evento di pericolo, rappresentato dalla ulteriore propagazione della stessa malattia a causa della capacità di quei germi patogeni di trasmettersi ad altri individui anche senza l'intervento dell'autore della originaria diffusione"* e conclude con l'affermazione riportata nella massima: *"La norma evoca all'evidenza una condotta commissiva a forma vincolata di per sé incompatibile con il disposto dell'art. 40 comma 2 cod. pen., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera, ovvero a quelle la cui realizzazione prescinde dalla necessità che la condotta presenti determinati requisiti modali."*

⁵⁸ Sentenza Cassazione Prima Sezione Penale n. 48014 – 19 del 30.10.2019

⁵⁹ ⁵⁹ Sentenza Cassazione Sezione Quarta Penale n. 2597/2011 nella quale si indica peraltro espressamente il delitto di epidemia fra quelli nei quali il legislatore ha previsto anche il percorso causale.



Nel caso in esame non vi è dubbio che il Presidente del Consiglio, i Ministri ed i consulenti scientifici non hanno il possesso del virus né lo hanno diffuso e l'aver omesso, secondo l'assunto di una parte dei denunciati, anticipati provvedimenti di contrasto e prevenzione non integra, per quanto esposto, la condotta illecita sanzionata dall'art.438 cp.

Ma al di là delle considerazioni in ordine alla materialità del reato, dirimente appare il profilo dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato.

Sotto tale aspetto del tutto condivisibili sono le osservazioni del P.M. in termini di assenza di colpevolezza, nella parte in cui osserva che nei periodi iniziali della diffusione del virus la valutazione comparativa degli interessi in gioco non poteva che basarsi da un lato su dati epidemiologici incompleti, spesso non ancora sistematizzati e fatalmente imprecisi, e dall'altro su una percezione progressiva, confusa e caotica delle ricadute negative soprattutto sul piano economico, delle misure restrittive adottate. In tale situazione non è neppure astrattamente ipotizzabile che il Governo, in un determinato giorno e sulla base di determinate informazioni fosse tenuto ad assumere determinate misure restrittive, trattandosi di una valutazione che al più può essere fatta a posteriori e che non può comunque prescindere dai complessi compiti istituzionali allo stesso affidati dalla carta costituzionale.

L'impossibilità di una prognosi ex ante è valutazione corroborata dall'esperienza successiva che ha dimostrato che il cd lockdown invocato dai denunciati che ne hanno lamentato il colpevole ritardo ha solo parzialmente contenuto la diffusione del virus ma non ha certamente arginato l'epidemia che è ancora virulenta nonostante le dure restrizioni e le regole sanitarie progressivamente perfezionate. Considerato il tasso di contagiosità rimasto sino ad oggi elevato è ragionevole ritenere che un lockdown anticipato non avrebbe avuto l'effetto di evitare l'epidemia, che non può quindi ritenersi provocata dai Rappresentanti del Governo.

Non è dunque possibile ipotizzare e individuare violazione di regole cautelari generiche o specifiche nell'operato del Governo nel periodo preso in considerazione dalle denunce.

Deve inoltre ribadirsi che, soprattutto in una situazione di incertezza come quella sopra descritta, non era esigibile da parte degli organi di governo l'adozione *tout court* di provvedimenti in grado di impedire ogni diffusione del contagio che non tenessero conto della necessità di contemperare interessi diversi e, in particolare, la tutela della salute e la tenuta del tessuto socio economico della collettività, essendo ben note le conseguenze disastrose, anche nel lungo periodo, di crisi economiche anche meno deflagranti di quella in atto.

Del tutto infondata è l'accusa di omicidio colposo plurimo.

Si osserva infatti che le restrizioni dei movimenti e le altre regole di prevenzione – tra cui quelle invocate dai denunciati – hanno l'effetto generale di contenimento e rallentamento dei contagi ma non sono risolutive, per cui la tempistica dei decreti del Governo può eventualmente influire sul rischio di maggiore esposizione a contagio secondo considerazioni generali di natura scientifica ma non prova la rilevanza causale nella determinazione dei decessi individuali.

Per verificare la colpevolezza si dovrebbe conoscere la genesi del contagio delle singole vittime e stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, che misure di contenimento che non siano state adottate dal Governo, o disposte in ritardo, avrebbero evitato il contagio e l'esito letale.

Ma gli strumenti scientifici non sono in grado di accertare tali circostanze e non è possibile escludere responsabilità di terzi, considerato che la diffusione del virus dipende in buona parte dai comportamenti virtuosi della collettività e le norme di prevenzione non determinano un isolamento totale del singolo individuo che può accidentalmente venire a contatto con una fonte di infezione. Lo conferma l'alto numero di decessi che ancor oggi continua a registrarsi nonostante le chiusure, i divieti, la facile reperibilità dei dispositivi sanitari.

In punto di diritto, la responsabilità penale, anche omissiva, rispetto a fattispecie penali di danno va chiaramente accertata, con riferimento a specifici eventi lesivi da considerarsi nelle specifiche modalità di tempo e di luogo in cui si sono verificati, proprio perché il giudizio sulla sussistenza del nesso causale non può arrestarsi alla formulazione di una massima di esperienza in via generale, ma deve superare il vaglio, in ogni caso di esito letale, sull'elevata probabilità logica che l'adozione di tali misure avrebbe evitato il contagio.

Un tale giudizio presuppone la conoscenza delle modalità del contagio, in linea generale e nel caso specifico, che invece allo stato della scienza è ancora oggetto di studio.

Non si vede pertanto come nei singoli casi concreti, possa essere validamente acquisita la prova che la condotta asseritamente doverosa omessa – la totale chiusura delle attività non strettamente essenziali dal mese di febbraio – avrebbe evitato il contagio del singolo soggetto che poi è mancato a causa della malattia: l'impossibilità di ricostruire il decorso causale nei casi specifici, a partire dal tempo e dal modo del contagio fino al decesso, impedisce di operare utilmente il giudizio controfattuale, idealmente ponendo in un tempo utile (che, nel singolo caso, non può essere determinato) l'attuazione della condotta doverosa omessa⁶⁰.

Venendo ad esaminare il secondo filone di denunce deve innanzitutto evidenziarsi l'infondatezza, sul piano fattuale, di quelle che ipotizzano l'inesistenza della pandemia determinata dal COVID 19 e, attribuendo i decessi ad altre cause più o meno ordinaria, ipotizzano che i provvedimenti adottati abbiano inciso sulle libertà costituzionali senza motivo reale. Si tratta delle ipotesi di reato indicate dai denunciatori negazionisti che contestano la veridicità dei dati scientifici e l'esistenza e gravità della pandemia.

Il carattere fantasioso di tale ricostruzione non ha trovato, neppure nelle fasi iniziali della pandemia, alcun riscontro nella letteratura scientifica accreditata a livello

⁶⁰ Cass. Pen. Sez. 4, sent. n. 26568 del 2019 "In tema di responsabilità medica, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità è necessario individuare tutti gli elementi concernenti la causa dell'evento, in quanto solo la conoscenza, sotto ogni profilo fattuale e scientifico, del momento iniziale e della successiva evoluzione della malattia consente l'analisi della condotta omissiva colposa addebitata al sanitario onde effettuare il giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l'evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio".

mondiale ma neanche nelle fonti ufficiali di informazione o nelle posizioni di autorità politiche nazionali od internazionali che, all'opposto, fin da subito hanno convenuto con la ricostruzione ufficiale che attribuiva l'ondata enorme e del tutto innaturale di decessi registrati a livello mondiale alla diffusione del virus COVID 19.

A distanza di oltre un anno dal suo inizio è innegabile l'allarme sanitario mondiale ed il drammatico numero di vittime ed è evidente la necessità che il Governo Italiano, al pari degli altri Stati, dovesse adottare, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico che gli sono proprie provvedimenti coercitivi urgenti legittimati dallo stato di emergenza, che hanno limitato i diritti personali per periodi di tempo limitati e definiti al fine di tutelare il superiore bene della salute pubblica.

Le restrizioni imposte per l'emergenza sanitaria non hanno comunque precluso i servizi essenziali, garantiti dalle attività autorizzate e dalla rimodulazione delle prestazioni e delle modalità di lavoro.

Dunque la prospettazione delle contravvenzioni quali il procurato allarme presso l'Autorità (art. 658 c.p.) e l'abuso della credulità popolare (art. 661 c.p.) contenute in tali denunce si basa sulla prospettiva negazionista dell'emergenza sanitaria in atto che appariva già *prima facie* del tutto priva di fondamento.

Parimente infondate sono le denunce che prospettano svariati reati come conseguenza di un abuso degli strumenti normativi del decreto-legge e del DPCM da parte del Governo evidenziando l'illegittimità del loro utilizzo al fine di limitare, seppur temporaneamente, i diritti costituzionali dei cittadini.

Ebbene, sulla idoneità degli strumenti normativi utilizzati dal Governo e dal Presidente del Consiglio, per adottare misure restrittive si è sviluppato un serio e lungo dibattito politico, sociale e giuridico nel quale si sono contese il campo le posizioni opposte di chi ha ritenuto assolutamente corretta l'utilizzazione di tali strumenti e di chi ha argomentato il contrario.

Sul punto il P.M. ha osservato che i provvedimenti governativi in commento, adottati mediante D.P.C.M. sulla base delle previsioni di decreti legge – dunque soggetti ad un controllo, sia pur successivo, da parte del Parlamento - non appaiono *prima facie* manifestamente irragionevoli o sproporzionati posto che: a) sono chiaramente assunti per garantire un diritto costituzionalmente tutelato dall'Art. 32, ossia la salute quale "*fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*"; b) si sono dimostrati concretamente utili allo scopo, come dimostrato dall'evidente calo della curva del contagio; c) non erano sostituibili con misure dotate di pari efficacia e meno lesive dei diritti individuali dei cittadini, come dimostrato anche dal fatto che il cd *lockdown* è stato disposto in tutti, o quasi, i paesi minacciati dalla diffusione del *corona virus*; d) hanno un carattere temporaneo e strettamente legato alla progressione dei dati epidemiologici.

Ma al di là delle opinioni sul merito di tali provvedimenti, ciò che rileva, in questa sede, è che - come di dirà approfonditamente oltre- tali valutazioni hanno carattere strettamente politico e che la decisione del governo in merito alla tipologia di atti normativi da adottare, non è scelta sindacabile in sede penale.



Quanto alle specifiche ipotesi criminose ipotizzate in tali denunce, l'analisi delle fattispecie rende evidente la totale carenza degli elementi costitutivi dei reati.

L'art. 294 c.p., sanziona "chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà". L'elemento oggettivo del reato consiste in una condotta che si materializzi attraverso la violenza, la minaccia o l'inganno; il bene giuridico tutelato è indicato nei diritti politici dei cittadini che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sono definiti in ragione della correlazione alla partecipazione dei cittadini all'organizzazione ed al funzionamento dello Stato e degli altri enti di rilevanza costituzionale, come le Regioni, le Province ed i Comuni. Di tale catalogo di diritti si deve adottare, secondo la predetta giurisprudenza una interpretazione restrittiva che sostanzialmente si risolve nel diritto di elettorato attivo e passivo.

In tal senso, Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 51722 del 5 dicembre 2016 afferma che: "*L'elemento oggettivo del reato di attentato contro i delitti politici del cittadino, previsto dall'art. 294 cod. pen., consiste in una condotta connotata da violenza, minaccia o inganno che si traduce nell'impedimento all'esercizio dei diritti politici in senso stretto, correlati al diritto di elettorato attivo e passivo, e non di qualsiasi manifestazione del pensiero che possa riguardare scelte politiche, il cui impedimento integra gli estremi della fattispecie generica e sussidiaria del reato di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen.*" Nello stesso senso si pronuncia anche la sentenza Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11055 del 2 dicembre 1993 : "*La condotta del reato di attentato contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.) consiste nella violenza, minaccia o inganno che si traduce nell'impedimento all'esercizio di un diritto politico o nella determinazione del cittadino stesso ad esercitarlo in maniera difforme dalla sua volontà. Diritti politici, nell'attuale assetto costituzionale, sono quelli che permettono al cittadino di partecipare all'organizzazione ed al funzionamento dello Stato e degli altri enti di rilevanza costituzionale, come le Regioni, le Province e i Comuni, ai quali è attribuita la funzione di indirizzo politico in relazione ad un determinato aggregato di persone stanziate su una parte del territorio. Nel novero dei diritti politici rientra, pertanto, quello di elettorato passivo configurabile in riferimento alla carica di consigliere comunale.*"

La giurisprudenza, quindi, con riferimento all'oggetto della tutela penale, opera una netta scelta di campo in favore, non di una accezione dei diritti politici intesa in senso lato ed idonea a ricomprendere in se tutti i diritti civili e le libertà costituzionali, ma di una configurazione restrittiva che li porta a coincidere con i diritti elettorali.

Va escluso, dunque, l'elemento oggettivo del reato per la mancanza di una condotta connotata da violenza, minaccia ed inganno e poiché il concetto di diritti politici non comprende i diritti civili e le libertà costituzionali, di cui si è detto al punto che precede, ma è inteso in senso stretto quale esercizio dei diritti di elettorato, si rileva che nessuna disposizione normativa ha introdotto impedimenti in materia. Difetterebbero inoltre anche altri presupposti, quali la componente materiale del reato ed in particolare la violenza, minaccia ed inganno, che ancor più difficilmente

potrebbe essere rinvenuta nelle condotte poste in essere dai vertici del Governo del Paese durante l'emergenza sanitaria.

Evidente l'insussistenza del reato di abuso d'ufficio, considerato che il Governo ha adottato disposizioni generali ed astratte destinate a regolamentare i comportamenti dei cittadini in relazione alle esigenze sanitarie, e non è quindi configurabile la preordinazione a procurare ingiusti vantaggi patrimoniali o a danneggiare determinate persone, peraltro neppure indicate in sede di denuncia.

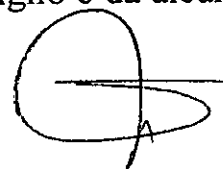
Con riferimento ai reati di violenza privata, sequestro di persona, riduzione in schiavitù, minaccia, attentato contro la Costituzione, attentato per finalità terroristiche e di eversione, da un lato è evidente l'insussistenza di condotte di violenza, dall'altro le condotte di minaccia non possono certamente esser fatte coincidere con la previsione di sanzioni penali e/o amministrative, disciplinate con atto normativo giuridico formale dall'autorità di governo, al momento dell'imposizione di alcune limitazioni comportamentali.

Sul punto osserva correttamente il P.M., che il carattere di generalità ed astrattezza delle sanzioni (come dei precetti), la assoluta impossibilità di configurarle secondo la categoria della prospettiva di ingiusto danno, l'irrogazione attraverso procedure disciplinate per legge, il diritto di impugnazione e di difesa contro di esse, collocano con tutta evidenza tali misure nell'ambito del potere precettivo e sanzionatorio rimesso all'autorità di governo ed al Parlamento dai precetti costituzionali ed escludono in radice la possibilità di una loro qualificazione penale.

Proprio e soltanto negli eventuali giudizi derivanti dall'applicazione delle norme precettive e sanzionatorie contestate, peraltro, può avere spazio lo scrutinio di legittimità costituzionale delle medesime – invocato nelle denunce quale presupposto logico giuridico della qualificazione in termini di penale rilevanza dell'azione governativa – stante il diritto garantito dall'art. 23 della L. 87 del 1953 in quella sede alle parti e al Pubblico Ministero, di sollevare davanti al Giudice la relativa questione. Le ipotesi di reato in esame risultano quindi insussistenti e non appaiono configurabili altre fattispecie incriminatrici, comprese quelle genericamente indicate (e non sostanziate e descritte) nelle varie denunce, che non presentano alcuna attinenza, neanche astratta, alle condotte in esame e che peraltro, ad eccezione dei reati di cui agli artt. 658 e 661 c.p., si caratterizzano per l'elemento psicologico del dolo e risultano dunque, sulla base di quanto già argomentato in tema di insussistenza di colpa, anche sotto questo profilo infondati.

Terminata l'analisi delle fattispecie ipotizzate nelle numerose denunce sopra riportate appare necessaria qualche considerazione di carattere generale in ordine alla natura degli atti adottati dal Governo italiano nella gestione della pandemia.

Pur nell'inconciliabile contrasto delle accuse mosse dai numerosi denunciatori, le censure da loro articolate hanno, tuttavia, un evidente tratto comune: in tutte le denunce, prospettandone una loro rilevanza penale, sia pure sotto i differenti profili lamentati, si criticano le scelte che, al manifestarsi ed allo svilupparsi della grave crisi pandemica tuttora in atto, sono state assunte dal Presidente del Consiglio e da alcuni dei Ministri competenti.



Tanto premesso ed al di là delle argomentazioni sopra espresse, non può, ad avviso del Collegio, omettersi di verificare, ai fini del decidere e per completezza di indagine, se, in ragione dell'evidente "carattere politico" delle decisioni oggetto di censure, le stesse debbano essere qualificate come "atto politico in senso stretto". Vale, infatti, ricordare come la prospettata questione sia di particolare rilevanza e di specifico interesse nel caso di specie poiché la qualificazione o meno delle condotte incriminate come "atti politici" è destinata, inevitabilmente, a produrre conseguenze diametralmente opposte: se, infatti, le condotte omissive o commissive addebitate agli indagati fossero qualificabili come "atti politici", ne conseguirebbe una loro insindacabilità in sede penale, se, al contrario, venisse negata tale natura, il loro sindacato andrebbe ripartito tra le competenze che, in base all'art. 8, comma 1, l. cost. 1/89, vengono, rispettivamente attribuite all'Autorità giudiziaria ed al Parlamento.

Così delineato un ulteriore e specifico thema decidendum del presente procedimento, il Collegio è dell'avviso che, tanto con riferimento alla scelta dei tempi in cui adottare i provvedimenti restrittivi, quanto con riguardo alla scelta ed al contenuto delle misure adottate, le decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri e dai singoli Ministri debbano essere qualificate come "atti politici" in senso stretto e, dunque, sottratte al sindacato dell'Autorità Giudiziaria.

Senza alcuna pretesa di originalità e richiamando orientamenti di dottrina e giurisprudenza ormai consolidati, giova ricordare come l'atto politico in senso stretto sia contraddistinto da due elementi:

- 1) l'elemento soggettivo, caratterizzato dalla provenienza dell'atto da organi di rilievo costituzionale, ossia da supremi organi dello Stato cui la Costituzione riconosce la libertà politica, preponendoli all'indirizzo, al massimo livello, della cosa pubblica (vedi Cons. St. 209/2007);
- 2) l'elemento oggettivo, costituito dall'essere l'atto politico emesso nell'esercizio di un potere politico libero, ed in grado, in quanto tale, di dettare disposizioni generali di indirizzo in relazione alla costituzione, salvaguardia ed al funzionamento dei pubblici poteri, nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione (Cons. St. 1397/2001). Si sottolinea, altresì, come, strettamente connessa al requisito oggettivo sopra delineato debba ritenersi la libertà nei fini dell'atto politico, libertà che si giustifica in ragione del fatto che è piuttosto l'atto politico deputato ad individuare i fini la cui realizzazione resta, poi, affidata, alla funzione amministrativa.

Al fine di rendere compatibile l'insindacabilità dell'atto politico con i principi costituzionali di indefettibilità ed effettività della tutela giurisdizionale, si è poi, evidenziato, con argomentazioni pienamente condivise da questo Collegio, come quest'ultima possa essere limitata o addirittura esclusa solo entro limiti temporali e nelle eccezionali ipotesi in cui la sua restrizione si riveli necessaria per la difesa di altri valori ontologicamente comparabili. Secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 7 del codice del processo amministrativo, che al primo comma stabilisce che "non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo

nell'esercizio del potere politico", si è avuto modo di precisare che i provvedimenti del Governo non sono "atti politici" di per sé, ma solo in quanto correlati all'esercizio di funzioni costituzionali tipiche e perciò espressivi di ambiti di autonomia propri di Organi Costituzionali.

Alla luce dei principi sopra richiamati ed a titolo meramente esemplificativo, può ricordarsi come siano da considerare atti politici le deliberazioni in ordine all'adozione di decreti legge e di decreti legislativi, l'iniziativa legislativa del Governo, la definizione del programma di governo, l'apposizione della questione di fiducia o la gestione delle relazioni internazionali.

Tanto premesso in punto di diritto, il Collegio è dell'avviso che, con riferimento alle decisioni ed alle scelte che vengono imputate al Presidente del Consiglio ed a singoli Ministri, non possa contestarsene la natura strettamente politica in quanto chiamate ad incidere non già su situazioni di carattere individuale, ma destinate ad operare per la generalità dei cittadini e sull'intero territorio nazionale o su determinate parti di esso. Né può ignorarsi come la natura strettamente politica di quelle scelte sia, altresì, testimoniata dal difficile compito di adottarle nel temperamento e nella valutazione comparata tra diritti costituzionali di pari valore e, spesso, tra loro confliggenti (ad esempio, diritto alla salute pubblica; tutela delle libertà individuali e di circolazione; tutela delle ragioni dell'economia). Nell'esercizio di tale complesso e del tutto nuovo compito di indirizzo politico, il Governo italiano, dopo l'iniziale disorientamento internazionale testimoniato non solo dalle contraddittorie scelte politiche assunte dagli altri Stati nazionali, ma, soprattutto, dalle contrastanti indicazioni fornite dalla stessa comunità scientifica mondiale, si è dotato, per il tramite del decreto n. 371 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, già il 5 febbraio 2020 di un apposito Comitato Tecnico Scientifico cui affidare compiti di consulenza e supporto delle attività di coordinamento per il superamento dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del coronavirus. A riprova della natura strettamente politica delle decisioni cui, dietro quella consulenza, è stato ed è chiamato ad adottare, non può, poi, ignorarsi come il Governo, al progressivo aggravarsi della crisi sanitaria, dopo alcuni provvedimenti di contrasto istitutivi di controlli nei porti e negli aeroporti, il 23 febbraio 2020 adottò il D.L. n. 6 con il quale furono disposte le prime, rigide misure di contenimento in alcuni comuni e nelle regioni Lombardia e Veneto, misure che, dopo un tempo di riflessione reso strettamente necessario per una valutazione squisitamente politica dei suggerimenti ricevuti dal CTS, nel difficile e del tutto nuovo compito di bilanciare la tutela di confliggenti diritti costituzionali, furono progressivamente estese, con il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 in tutta la Lombardia ed in altre quattordici Province del Piemonte, del Veneto, delle Marche e della Emilia Romagna e, successivamente, con provvedimenti di varia natura, sull'intero territorio nazionale.

Orbene, in ragione della chiara natura politica delle scelte operate dai Rappresentanti del Governo e delle misure, nel tempo, adottate, bene può ritenersi come le stesse



siano riconducibili nella nozione dell'atto politico in senso stretto e, quindi, sottratte alla valutazione del giudice penale e soggetto, piuttosto, sia con riferimento alla loro tempestività che al loro contenuto, ad un controllo del Parlamento cui, in buona sostanza, spetta il sindacato politico sull'operato del Governo.

In chiusura di trattazione, merita, infine, di segnalare come la conclusione cui si è pervenuti, ad avviso del Collegio, appare perfettamente compatibile con la lettura costituzionalmente orientata che, come sopra evidenziato, è stata offerta al 1° comma dell'art. 7 del codice del processo amministrativo. Non sembra, infatti, dubitabile come le decisioni del cui contenuto si dolgono i denunciati furono e vengono ancora assunte a causa dell'eccezionale situazione venutasi a creare a causa della crisi pandemica ancora in atto e, nel difficile contemperamento tra diritti costituzionalmente garantiti, sono volti a tutelare la salute pubblica. Né può negarsi che le predette decisioni, nell'ambito di autonomia riconosciuto a quell'Organo costituzionale, vengono assunte dal Governo nell'esercizio delle sue tipiche funzioni di indirizzo politico che, come tali, sono soggette al sindacato non già dell'Autorità Giudiziaria, ma del Parlamento.

Anche in ragione della ritenuta insindacabilità in sede penale delle incriminate scelte governative, si è, pertanto, dell'avviso che il presente procedimento debba essere archiviato.

P.Q.M.

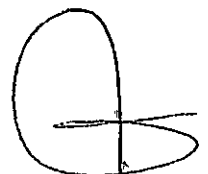
Visto l'art. 8 l. costituzionale n. 1/89;

dispone

l'archiviazione del presente procedimento e ordina la trasmissione degli atti all'archivio.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente procedimento al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma perché ne dia comunicazione alla Camera competente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della richiamata legge costituzionale.

Visto l'art. 116 cpp, autorizza il rilascio di copia del presente procedimento agli interessati.



Roma, 18/5/2021

I giudici

Marcello TROVATO

Marcello Trovato

Chiara GALLO

Chiara Gallo

Il presidente

Maurizio SILVESTRI

Maurizio Silvestri

depositato in
cancelleria

il 18/5/21



18/5/21